

ALLEGATO A) al verbale di assemblea straordinaria del 16/12/2013

**ASSOCIAZIONE GINNASTICA GIOVANILE – ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA**

STATUTO

- - -

ART. 1

FINALITA'

E' costituita, con durata illimitata, a carattere apolitico e aconfessionale, una Associazione sportiva denominata "Associazione Ginnastica Giovanile Ancona" – Associazione Sportiva Dilettantistica.

L'Associazione non ha scopo di lucro ed ha per fine la pratica e l'incremento delle attività sportive dilettantistiche promosse dalla Federazione Ginnastica d'Italia attraverso:

- a) la promozione, la formazione di atleti e di squadre per la partecipazione alle gare sportive;
- b) l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e perfezionamento nell'attività sportiva;
- c) l'organizzazione di corsi e di manifestazioni sportive di ginnastica, agonistiche e non;
- d) ogni iniziativa idonea a favorire l'attività ginnica e sportiva in genere, tra gli associati.

L'Associazione, al fine di rendere maggiormente confortevole lo svolgimento dell'attività sociale, istituirà tutti i servizi connessi a ciò idonei.

L'Associazione è affiliata alla Federazione Ginnastica d'Italia (F.G.I.) della quale esplicitamente accetta ed applica Statuto e Regolamenti, si impegna ad adempiere a tutti gli obblighi di tutela sanitaria e anche di carattere economico, nei confronti della stessa, secondo le norme vigenti e le disposizioni emanate dai competenti organi federali. Si impegna altresì a conformarsi alle norme ed alle direttive emanate dal CONI.

Il colore sociale è bianco – rosso.

L'emblema dell'Associazione è rappresentato da "ginnastica stilizzata in spaccata in aria".

L'Associazione ha sede legale in Ancona, Via Carducci n. 8.

ART. 2

SOCI

L'Associazione è composta da Soci:

- a) FONDATORI
- b) BENEMERITI
- c) EFFETTIVI
- d) ATLETI

I soci FONDATORI sono coloro che hanno fondato l'Associazione.

I soci BENEMERITI sono coloro che per opere, donazioni o cariche rivestite in seno all'associazione hanno dato ad essa un notevole contributo. Sono nominati Benemeriti dalla Assemblea generale dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo.

I soci EFFETTIVI sono coloro che, maggiorenni, previa domanda di appartenenza all'Associazione, sono ammessi e versano la quota sociale secondo le modalità annualmente stabilite dal Consiglio Direttivo. La domanda deve essere redatta su apposito modulo e sottoscritta come presentazione anche da un Socio effettivo. La domanda di ammissione si intende accettata all'atto della presentazione, salvo che il Consiglio Direttivo non la rigetti con deliberazione da adottarsi entro 90 giorni.

I soci effettivi versano la quota sociale secondo le modalità annualmente stabilite dal Consiglio Direttivo.

I soci ATLETI sono coloro che, minorenni, svolgono attività sportiva in seno alla società, senza diritto di voto. I soci atleti che appartengono all'attività agonistica potranno inoltre godere di particolare assistenza da parte dell'Associazione a supporto dell'attività sportiva.

La tessera federale vincola l'atleta all'Associazione secondo quanto prescritto dalle norme, emanate in materia dalla Federazione Ginnastica d'Italia.

Tutti i soci hanno il dovere di difendere il buon nome dell'Associazione ed il diritto di usufruire dei servizi e delle prestazioni che l'Associazione stessa può offrire.

Non sono ammessi, a nessun titolo, soci legati alla Associazione con carattere di temporaneità.

I soci cessano di appartenere all'Associazione per:

- a) dimissioni volontarie;
- b) morosità, a causa di mancato pagamento della quota sociale annua. La delibera di cancellazione è adottata dal Consiglio Direttivo. I soci cessati per morosità possono essere riammessi previo versamento di tutte le quote annuali arretrate;
- c) radiazione, deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento anche sportivo dell'Associazione.

La delibera di radiazione deve essere ratificata dall'Assemblea generale dei soci in seduta ordinaria. Il socio radiato non può essere riproposto.

ART. 3

ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote sociali;
- b) dai contributi e dalle elargizioni di soci, di terzi o di Enti pubblici o privati;
- c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare i fondi sociali.

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dai trofei aggiudicati definitivamente in gara;
- b) dal materiale, attrezzi sportivi ed indumenti;
- c) da tutti gli altri beni immobili e mobili appartenenti all'Associazione stessa;
- d) da donazioni, lasciti o successioni.

L'anno sociale inizia il 1 Settembre e termina il 31 Agosto dell'anno successivo.

Gli eventuali utili dovranno essere reinvestiti nell'ambito dell'attività sportiva. In ogni caso di perdita, questa sarà reintegrata mediante sottoscrizione dei soci effettivi nelle forme e nei modi che saranno di volta in volta deliberati dall'Assemblea generale ordinaria.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART. 3.1

QUOTE SOCIALI

Ogni socio dovrà versare annualmente la quota stabilita dal Consiglio Direttivo per ogni singola categoria, nei termini da esso indicati.

I soci che, a seguito di invito scritto, non provvedano nei 30 giorni successivi alla comunicazione al pagamento delle quote sociali scadute, saranno dichiarati, dal Consiglio Direttivo, sospesi da ogni diritto sociale.

Il protrarsi del mancato pagamento delle quote sociali scadute per oltre due anni, comporterà la cancellazione del socio inadempiente, che sarà deliberata dal Consiglio Direttivo.

Le quote sociali ed i contributi associativi non sono rivalutabili né trasmissibili.

ART. 4 ORGANI SOCIALI

Gli organi sociali sono:

- a) l'Assemblea generale dei soci (ordinaria e straordinaria);
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- e) il Collegio dei Provibiri.

ART. 5 ASSEMBLEA

L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea ordinaria è convocata ogni anno entro il mese di ottobre.

ART. 5.1 PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

Possono partecipare all'Assemblea con diritto di voto tutti i soci Effettivi in regola con gli obblighi associativi e che non siano soggetti a procedimenti disciplinari in corso.

Possono essere altresì invitati alle Assemblee, con il solo diritto di parola, i Soci Fondatori e Benemeriti, che avranno diritto di voto se sono anche Soci Effettivi.

ART. 5.2 DELEGHE

Ogni socio Effettivo può farsi rappresentare da un altro socio effettivo mediante semplice lettera di procura.

Nessun socio Effettivo può avere più di due voti compreso il suo.

ART. 5.3 ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea generale in seduta straordinaria dei soci oltre che dal Presidente – motu proprio – e dal Consiglio Direttivo a seguito di propria deliberazione, assunta con il voto favorevole della metà più uno dei propri componenti, può essere richiesta dalla maggioranza assoluta dei soci Effettivi con diritto di voto presentando domanda al Presidente e proponendo l'ordine del giorno. In tal caso la stessa deve essere convocata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

ART. 5.4 CONVOCAZIONE

La convocazione dell'Assemblea in seduta ordinaria o straordinaria deve avvenire con avviso scritto da pubblicare nel sito internet dell'Associazione e da esporre nella sede sociale e in tutti i luoghi dove al momento della convocazione stessa si pratica con continuità l'attività sportiva dell'associazione, almeno dieci giorni prima della data stabilita e deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché gli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea è valida in prima convocazione quando sono presenti o rappresentati almeno la metà dei Soci con diritto al voto, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. Essa decide a maggioranza di voti.

Per le Assemblee elettive, in prima quanto in seconda convocazione, è richiesta la presenza o la rappresentanza di almeno un terzo dei soci Effettivi con diritto di voto.

Le relative delibere devono essere assunte a maggioranza assoluta dei votanti.

Per le modifiche allo Statuto sociale occorre la maggioranza qualificata di due terzi dei Soci presenti o rappresentati.

Per lo scioglimento dell'Associazione occorre la maggioranza qualificata di quattro quinti dei soci presenti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione a tal uopo eletto dall'Assemblea stessa. Il Presidente incarica un socio di espletare le funzioni di Segretario dell'Assemblea.

Le votazioni avvengono per alzata di mano o per appello nominale. Le deliberazioni dell'Assemblea, prese validamente a norma del presente Statuto, vincolano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti.

ART. 5.5

ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea generale dei Soci, in sede ordinaria:

- a) discute ed approva la relazione – morale – tecnica – finanziaria sull'attività dell'anno sociale trascorso;
- b) approva il rendiconto economico e finanziario preventivo ed il rendiconto economico e finanziario consuntivo predisposti dall'organo competente;
- c) elegge, fra tutti i soci con diritto di voto, con votazione segreta e disgiunta, il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti, che durano in carica anni quattro e sono rieleggibili. In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano di iscrizione all'Associazione;
- d) approva i programmi dell'attività da svolgere e le relative modifiche;
- e) nomina i soci Benemeriti proposti dal Consiglio Direttivo;
- f) delibera sulle proposte di radiazione;
- g) decide sulle proposte del Consiglio Direttivo, con riferimento anche all'ammontare delle quote sociali, su quelle presentate dai soci, nonché su ogni argomento che interessi la vita dell'Associazione.

L'assemblea generale dei soci in sede straordinaria:

- a) delibera le modifiche statutarie;
- b) decide su tutte le questioni che il Presidente o il Consiglio direttivo riterrà opportuno sottoporre all'Assemblea in via straordinaria e sulle proposte presentate dai soci in via straordinaria;
- c) provvede agli adempimenti in materia di elezioni dettate dal presente Statuto;
- d) delibera sullo scioglimento dell'Associazione;
- e) delibera in ordine all'integrazione degli organi sociali elettivi ove la decadenza dei membri sia tale da comprometterne la funzionalità.

ART. 6

CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da:

- Presidente;
- Consiglieri (da un minimo di sei ad un massimo di otto).

Il Consiglio direttivo – i cui componenti devono essere tutti tesserati alla Federazione Ginnastica d'Italia – elegge tra i propri membri il Vice-Presidente ed il Segretario dell'Associazione.

Il Segretario può anche essere nominato al di fuori del Consiglio Direttivo, in questo caso dovrà essere tesserato come socio effettivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni due mesi, su convocazione del Presidente. esso potrà riunirsi ogni qual volta il Presidente lo riterrà opportuno.

Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione; ad esso spetta la firma sociale.

Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo nel quale ha voto decisivo in caso di parità.

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente assumendone i poteri, in caso di impedimento o assenza.

Il Segretario assicura l'esecuzione di tutti gli adempimenti e decisioni deliberate dal Consiglio Direttivo.

I membri del Consiglio Direttivo in carica al momento in cui l'Associazione cessa di appartenere alla Federazione Ginnastica d'Italia saranno personalmente e solidalmente responsabili per il pagamento di quanto dovuto alla F.G.I.

Al Consiglio Direttivo sono devolute tutte le attribuzioni inerenti l'organizzazione e la gestione amministrativa e tecnica dell'Associazione.

Tra l'altro, il Consiglio direttivo:

- a) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea generale ordinaria dei soci, la relazione annuale sull'attività sociale ed i programmi dell'attività da svolgere;
- b) stabilisce la data dell'Assemblea generale ordinaria dei soci, da indirsi almeno una volta l'anno e convoca l'Assemblea generale straordinaria dei soci ogni qualvolta lo reputi necessario;
- c) da esecuzione alle delibere dell'Assemblea e cura, in genere, gli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- d) emana i regolamenti interni e di attuazione del presente Statuto per l'ordinamento dell'attività sociale;
- e) approva i programmi tecnici ed organizzativi dell'Associazione;
- f) amministra il patrimonio sociale, gestisce l'Associazione e decide su tutte le questioni sociali che non siano competenza dell'Assemblea;
- g) propone all'Assemblea generale ordinaria dei soci la nomina dei soci Benemeriti;
- h) stabilisce la quota sociale e le modalità di versamento all'Associazione;
- i) delibera sulle proposte di radiazione da parte del Collegio dei Proviviri.

Il Presidente può deliberare in via d'urgenza su materie di competenza del Consiglio Direttivo. Tali deliberazioni devono essere sottoposte a ratifica del Consiglio stesso, nella prima riunione successiva, e fra l'altro, dovrà verificare se nei casi sottoposti sussistevano gli estremi dell'urgenza tali da legittimare l'intervento.

Partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo, su invito del Presidente, i soci eletti in Organi nazionali o territoriali della F.G.I.

Tutte le cariche sociali, avendo carattere onorario, sono conferite ed accettate a titolo gratuito ed attribuiscono soltanto il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione.

In caso di mancanza, per qualsiasi causa, di uno o più componenti del Consiglio Direttivo, in numero inferiore alla metà, la sostituzione avviene per surroga secondo l'ordine della graduatoria personale verificatasi nell'elezione assembleare, purché detti sostituti abbiano riportato almeno il 50% dei voti attribuiti all'ultimo degli eletti.

Qualora vengono a mancare tali presupposti il Presidente ed il Consiglio Direttivo non decadono e dovranno provvedere al reintegro, per cooptazione, a maggioranza di voti, dei Consiglieri mancanti, nella prima Assemblea ordinaria utile.

Le dimissioni del Presidente dell'Associazione o della metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo – anche non contemporanee – comportano la decadenza di tutto lo stesso Consiglio e la convocazione, nel termine prorogabile di 30 giorni, dell'Assemblea generale straordinaria per le nuove elezioni, da effettuarsi al massimo entro i successivi 15 giorni. Rimane in carica solo il

Presidente per l'ordinaria amministrazione sino allo svolgimento della predetta assemblea straordinaria.

In caso di impedimento definitivo del Presidente decade l'intero Consiglio Direttivo. Il Vicepresidente, o il Consigliere più anziano di carica, assume l'incarico dell'ordinaria amministrazione e procede alla convocazione, nel termine improrogabile di 30 giorni dall'evento, della prescritta Assemblea generale straordinaria da effettuarsi al massimo entro i successivi 15 giorni, nel corso della quale si provvede al rinnovo delle cariche.

Qualora l'Assemblea generale ordinaria dei Soci non approvi il rendiconto economico e finanziario con il voto contrario di almeno i due terzi dei presenti o rappresentanti, il Presidente e l'intero Consiglio decadono. Il Presidente rimane in carica per l'ordinaria amministrazione sino alla riunione dell'Assemblea generale straordinaria dei soci effettivi che deve essere convocata, a cura del Presidente stesso, nel termine improrogabile di 30 giorni dalla data di decadenza e da effettuarsi al massimo entro i successivi 15 giorni.

ART.7

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi ed uno supplente che vengono eletti fra i soci effettivi dall'Assemblea generale ordinaria dei soci nella medesima seduta in cui viene eletto il Consiglio Direttivo.

Risultano eletti coloro i quali riportano i maggiori suffragi. I primi tre della graduatoria sono nominati effettivi. Il quarto della graduatoria è nominato supplente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti assiste di diritto, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

In caso di dimissioni o decadenza dell'intero Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti rimane in carica sino alla scadenza naturale di tutte le cariche sociali.

Il Collegio esercita la vigilanza sulla amministrazione dell'Associazione ed appronta la relazione che correda il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea generale dei soci. deve inoltre vigilare sull'osservanza dello Statuto e delle altre norme regolamentari o di legge.

Il Collegio dei revisori dei Conti svolge, nelle Assemblee, il compito della verifica dei poteri e funge da commissione di scrutinio per le votazioni. In caso di mancanza di un componente effettivo del Collegio, nel corso della vigenza dell'organo, subentra il revisore supplente.

ART. 8

APPROVAZIONE BILANCIO

Il Consiglio Direttivo procede alla convocazione dell'assemblea generale ordinaria dei soci per sottoporre all'approvazione il rendiconto economico e finanziario consuntivo afferente il passato anno sociale e il rendiconto economico e finanziario preventivo per l'anno sociale in corso nel mese di dicembre.

Eventuali poste attive dovranno essere reinvestite nell'attività sociale.

ART. 9

INCOMPATIBILITA'

Le cariche elettive sono incompatibili con gli incarichi di nomina di tecnico, istruttore sociale e di giudice.

La funzione di Revisore dei Conti è incompatibile con qualunque altra carica comprese quelle tecniche.

Non può essere eletto componente di organi deliberativi e/o di controllo chi riceve compensi o onorari dall'Associazione per l'attività svolta all'interno dell'Associazione stessa.

ART. 10

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

I soci si impegnano ad osservare lo Statuto ed i Regolamenti societari e della Federazione

Ginnastica d'Italia, le deliberazioni e le decisioni degli organi federali, nonché la normativa del CONI.

I soci si impegnano altresì, a non adire le vie legali per eventuali divergenze che dovessero sorgere fra i soci stessi in relazione alle attività societarie o nei confronti dell'Associazione.

Tutte le controversie fra l'Associazione ed i Soci e fra i Soci stessi sono sottoposte al giudizio di un Collegio dei Provibiri.

ART. 11

COLLEGIO DEI PROVIBIRI

Tutte le controversie fra l'Associazione ed i Soci e fra i Soci stessi sono sottoposte al giudizio del Collegio dei Provibiri costituito da tre componenti, di cui due scelti dalle parti interessate ed un terzo di comprovata competenza e probità, che assume la Presidenza, nominato dal Consiglio Direttivo al di fuori dei membri del Consiglio stesso.

Al Collegio dei Provibiri, che svolge funzione di collegio arbitrale irrituale, sono demandati i più ampi poteri istruttori e decisionali; la mancata accettazione e/o esecuzione del lodo comporterà, per il socio inadempiente, la sanzione della radiazione.

I provvedimenti disciplinari possono essere comminati sulla base del Regolamento di Disciplina societario o, in mancanza di esso, sulla base dello Statuto e del Regolamento di disciplina della F.G.I.

La radiazione di un socio dell'Associazione deve essere comunicata al Presidente dell'Associazione ed all'Assemblea ordinaria generale dei soci.

ART. 12

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generali dei Soci Effettivi, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno i 4/5 dei Soci presenti, esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe.

Così pure la richiesta dell'Assemblea generale straordinaria da parte dei soci avente per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 4/5 dei Soci Effettivi con diritto di voto, con esclusione delle deleghe.

In caso di scioglimento dell'Associazione, la stessa Assemblea generale straordinaria dei soci delibera sul patrimonio sociale che può essere, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge:

a) devoluto alla F.G.I.;

b) devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662.

Copia del verbale dell'Assemblea straordinaria concernente lo scioglimento dell'Associazione e della situazione patrimoniale approvata dalla suddetta Assemblea, deve essere inviato per conoscenza alla F.G.I.

Eventuali beni in uso e non di proprietà dovranno essere restituiti agli organismi d'appartenenza.

ART. 13

NORME INTEGRATIVE

Il presente Statuto approvato dall'Assemblea generale straordinaria dei soci, appositamente convocata il 16 Dicembre 2013, deve essere osservato come atto fondamentale e sostituisce ed annulla ogni altro precedente Statuto dell'Associazione, ed entra in vigore immediatamente, salvo approvazione della F.G.I.

Eventuali modifiche apportate al presente Statuto dovranno essere comunicate entro 30 giorni dalla data di effettuazione dell'Assemblea generale straordinaria dei Soci alla Federazione Ginnastica d'Italia per la loro approvazione, pena la decadenza.

Per tutto quanto in esso non contemplato, vigono le norme della F.G.I. in quanto applicabili.